

Per i debiti sopra i 5 mila euro rateizzati il concordato si spacca in due

DI ANDREA BONGI

E GIULIANO MANDOLESÌ

Per i debiti tributari o contributivi rateizzati di importo superiore a 5.000 euro il concordato si spacca in due. Per i primi due bienni concordatari (24/25 e 25/26) la decadenza dalla rateazione avvenuta dopo il 31 dicembre dell'anno precedente all'adesione, se il debito residuo è superiore all'importo soglia di euro 5.000, costituisce causa di decadenza anche dal concordato. Per le adesioni successive all'entrata in vigore del decreto omnibus (Dlgs n.148/2026) la decadenza dalla rateazione, se intervenuta dopo l'adesione stessa, risulta ininfluente. Questa è la conclusione che si può validamente trarre dalla lettura della circolare n.8/e dell'Agenzia delle entrate. Nel documento si precisa che l'abrogazione della lettera d) del primo comma dell'articolo 22 del dlgs n.13/2024 relativa al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 dello stesso decreto (presenza di debiti definitivi di importo superiore a 5.000), è "da leggere congiuntamente a quelle che hanno previsto che l'adesione al concordato, in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto Cpb, ovvero in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 11 del medesimo decreto Cpb, è priva di effetti; in tal caso, infatti, il contribuente non è considerato decaduto ma, nei suoi confronti, l'adesione al Cpb deve essere ritenuta come mai avvenuta". Nonostante la formulazione letterale piuttosto criptica e articolata, il principio che se ne può trarre è che, per le adesioni successive alla data di effetto del decreto omnibus (12 agosto 2026), il venir meno della causa di esclusione relativa alla presenza di debiti tributari o contributivi definitivi di importo superiore a 5.000 euro, successivamente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di ingresso, non costituisce più una causa di decadenza. Se questa è la lettura corretta verrebbero confermate le interpretazioni fornite, sulle pagine di ItaliaOggi, già all'indomani dell'entrata in vigore

del Dlgs n.148/2026 (c.d. decreto omnibus). Ovviamente il riferimento è all'ipotesi in cui al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di ingresso al Cpb il contribuente abbia in corso una rateazione per debiti di importo superiore a 5.000 euro. In questa situazione, infatti, l'ultimo periodo del comma 2 del richiamato articolo 10 del decreto Cpb, prevede espressamente che tali debiti devono essere esclusi dal computo della soglia limite che preclude all'accesso al biennio concordatario. La decadenza dalla rateazione nel corso del biennio concordatario o anche successivamente allo stesso, non costituirà più una causa di decadenza a partire dalle adesioni relative al 2026/2027 in poi. Per le adesioni precedenti e per le rateazioni ad esse connesse, la decadenza dalla rateazione intervenuta nel corso del biennio concordatario o anche successivamente allo stesso, costituirà sempre causa di decadenza dal Cpb con le negative conseguenze del caso. Ovviamente la decadenza interverrà soltanto se il debito residuo avrà le caratteristiche e gli importi previsti dall'articolo 10, comma 2, del decreto Cpb. La circolare n.8/e conferma, dunque che a partire dal Cpb 2026-2027, in relazione alla presenza dei debiti tributari o contributivi rileva essenzialmente, ed unicamente, la situazione esistente all'atto dell'adesione. Se a tale data la rateazione è in corso e non è intervenuta decadenza, l'adesione al Cpb è valida e le sorti della rateazione stessa non avranno più rilievo in relazione al biennio concordatario. Se invece la rateazione dovesse decadere entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di adesione al Cpb (per l'anno in corso prima del 2 novembre 2026) allora l'unica possibilità che rimane al contribuente per poter accedere patto fiscale, è quella di estinguere totalmente il debito residuo o farlo comunque scendere - interessi e sanzioni comprese - sotto la fatidica soglia dei 5.000 euro (nei termini dell'adesione). In caso di formalizzazione del Cpb in assenza di requisiti, l'adesione è priva di effetti.

— © Riproduzione riservata —

